



# **Statuto Associazione Insieme per la Casa di Riposo Città di Sondrio**

# **Statuto Associazione Insieme per la Casa di Riposo Città di Sondrio**

## **Articolo 1 Denominazione**

È costituita l'Associazione denominata: **"INSIEME PER LA CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO"**.

## **Articolo 2 Sede**

L'associazione ha sede in Sondrio, presso la sede della Casa di Riposo Città di Sondrio.

## **Articolo 3 Oggetto e scopo**

L'Associazione è apartitica, apolitica, senza fini di lucro. I suoi scopi sono i seguenti:

- Svolgere attività a favore della Casa di Riposo Città di Sondrio attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti che rendono la loro offerta di tempo in modo personale, spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di solidarietà.
- Sostenere la Casa di Riposo Città di Sondrio nel conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dallo statuto e nelle iniziative indirizzate alla valorizzazione del ruolo dell'ente stesso.
- Coadiuvare la Casa di Riposo Città di Sondrio nel perseguimento di un costante processo di miglioramento della qualità dei servizi erogati.
- Svolgere, in accordo con gli organi di amministrazione e la direzione dell'ente, attività a sostegno degli ospiti della casa di riposo finalizzate:
  - al miglioramento della qualità di vita degli ospiti;
  - al miglioramento dei servizi della residenza;
  - all'approccio globale ai bisogni degli anziani ospiti;
  - alla personalizzazione degli interventi;
  - a prevenire l'emarginazione degli anziani istituzionalizzati e favorire l'interazione degli stessi con la realtà esterna.
- Sensibilizzare la comunità alle problematiche della casa di riposo ed ai bisogni degli anziani ivi residenti.
- Promuovere la partecipazione della comunità locale all'attività della casa di riposo.
- Promuovere attività di raccolta di fondi a favore della casa di riposo da destinare ad iniziative volte a migliorare la qualità di vita degli ospiti

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee degli associati, potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Le iniziative dell'associazione dovranno essere concordate con il Consiglio di Amministrazione e la direzione della casa di riposo ed essere coerenti con i fini statutari dell'ente.

#### **Articolo 4** **Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dal ricavo dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'adesione alla associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto della ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi né rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dalla associazione.

#### **Articolo 5** **Associati**

Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli associati.

## **Articolo 6** **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente;
- i Consiglieri;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono coincidere.

## **Articolo 7** **L'Assemblea**

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 ottobre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pur essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 C.C.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in territorio nazionale.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro alla stessa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza, dal Vice Presidente in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

### **Art. 8 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un numero dispari di membri da tre e nove, compreso il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina un Presidente, un Vicepresidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento della associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

### **Articolo 9 Il Presidente**

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ravvisi la necessità.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre al Consiglio e poi all'Assemblea.

**Articolo 10**  
**Il vice Presidente**

Il vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni nei casi di assenza o di impedimento.

**Articolo 11**  
**Il Segretario del Consiglio Direttivo**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbale delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, e del Libro degli Aderenti all'Associazione.

**Articolo 12**  
**12 Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili ai sensi del D.Lgs 460/97, predispone da un punto di vista contabile, il bilancio.

**Articolo 13**  
**Libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze, degli aderenti e delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

**Articolo 14**  
**Bilancio**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio. Il bilancio deve restare depositato presso la sede nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione dei soci..

**Articolo 15**  
**Durata e scioglimento**

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2050

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, salvo diversa imposizione di legge.

**Articolo 16**  
**Norme finali**

Per quanto non disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.